



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 Del 30/04/2018	OGGETTO: DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento - Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - Istituzione del Registro comunale per la loro registrazione presso l'Ufficio di Stato Civile
---------------------------------------	--

L'anno , il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18,50** nella sala consiliare del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
LOSTIA SILVANO	VICE SINDACO	NO
SALARIS MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:

- Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, la quale, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2, e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che *“nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”*, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge;
- Ai sensi dell’art. 4 della citata normativa, *“ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un <fiduciario>, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”*;
- Il comma 4 dell’art. 4 sopra richiamato precisa che le DAT devono essere redatte o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata *“consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all’uopo previsti”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno 1/2018 inerente “Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante <Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento> Prime indicazioni operative”, la quale precisa gli aspetti di stretta competenza degli Ufficiali di Stato Civile come di seguito elencati:

- a) L’Ufficio dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’Ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- b) L’Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla;
- c) All’atto di consegna l’Ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale;
- d) La legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, comma 1, nn. 1 – 4 bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a *“registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196”*;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di garantire la piena attuazione della normativa vigente, di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale affinché, in accordo con l’Ufficiale di

Stato Civile delegato, predispongano l'istituzione del registro per la annotazione, in ordine cronologico, delle dichiarazioni presentate nel rispetto di quanto di seguito stabilito:

- 1) Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune di Boroneddu, nell'Ufficio di stato civile in busta chiusa, con opportune diciture atte a rilevare che in essa sono contenute le disposizioni anticipate di trattamento del cittadino;
- 2) Per "disponente" si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;
- 3) Con l'espressione "disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" si intende un documento in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- 4) Il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato "fiduciario", anch'esso persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici e strutture sanitarie;
- 5) Il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo da allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al disponente;
- 6) Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo;
- 7) Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni;
- 8) Il registro e le DAT consegnate dovranno essere custodite in locali inaccessibili al pubblico;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa;

VISTI

- Il D.lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all'unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

DI DARE INDIRIZZI al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l'istituzione del registro comunale di cui al comma 4 dell'art. 4 della L. 219/2017 nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

- 1) Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune di Boroneddu, nell'Ufficio di stato civile in busta chiusa, con opportune diciture atte a rilevare che in essa sono contenute le disposizioni anticipate di trattamento del cittadino;
- 2) Per "disponente" si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;
- 3) Con l'espressione "disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" si intende un documento in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- 4) Il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato "fiduciario", anch'esso persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici e strutture sanitarie;
- 5) Il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo da allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al disponente;
- 6) Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo;
- 7) Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni;
- 8) Il registro e le DAT consegnate dovranno essere custodite in locali inaccessibili al pubblico;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale affinché, in accordo con l'Ufficiale di Stato Civile delegato, garantisca l'applicazione della normativa de quo, provvedendo all'istituzione di un Registro comunale per la registrazione delle DAT e mettendo a disposizione dei cittadini i moduli per l'indicazione delle proprie volontà, i quali sono da considerarsi un semplice "ausilio" offerto alla comunità ma non sono assolutamente esaustivi dei contenuti che le suddette disposizioni possono contenere;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 02/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 02/05/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dott.ssa Miscali Isabella

